

***REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
COMUNI PIANURA REGGIANA***

Approvato con Deliberazione di Consiglio Unione n° 7 del 27 aprile 2010

INDICE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Sede delle adunanze

CAPO II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 3 - Compiti e poteri

CAPO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4– Costituzione Gruppi Consiliari

Art. 5 – Conferenza dei Capigruppo

Art. 5-bis – Modalità di esercizio del diritto di accesso e delle prerogative consiliari

CAPO IV

I CONSIGLIERI DELL' UNIONE

Art. 6 – Riserva di legge

Art. 7 – Iniziativa dei Consiglieri.

Art. 8 – Diritto all'informazione dei Consiglieri.

Art. 9 – Interrogazioni

Art. 10 – Risposta alle interrogazioni

Art. 10-bis – Interpellanze

Art. 10-ter – Svolgimento delle interpellanze

Art. 10-quater – Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

Art. 11 – Mozioni

Art. 12 – Svolgimento delle mozioni

Art. 12-bis – Emendamenti alle mozioni.

Art. 12-ter – Ordini del giorno riguardanti mozioni

Art. 13 – votazione delle mozioni

TITOLO II FUNZIONAMENTO

CAPO I

CONVOCAZIONE CONSIGLIO

Art. 14 – Competenza

Art. 15 – Modalità di convocazione

Art. 16 – Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri

Art. 17 – Numero legale

Art. 18 – Calcolo del numero legale

Art. 19 – Seduta deserta per mancanza del numero legale

Art. 20 – Seduta di seconda convocazione

Art. 21 – Ordine del giorno, pubblicazione e diffusione

CAPO II

DISCIPLINA E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 22 - Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno – fatto

personale

Art. 23 – Interventi di soggetti non Consiglieri

Art. 24 – Astensione obbligatoria

Art. 25 – Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 26 – Poteri di polizia del Presidente

Art. 27 – Contegno del pubblico in aula

Art. 28 – Divieto ai Consiglieri di turbare l'ordine

Art. 29 – Sedute pubbliche, segrete e aperte

Art. 30 - Apertura della seduta

Art. 31 – Disciplina della discussione

Art. 32 – Interventi per richiamo al regolamento

Art. 33 – Deposito degli atti

Art. 34 – Relazione sulle proposte, questione pregiudiziale, domanda di sospensione e controproposte

Art. 35 – Ordine del giorno ed emendamento relativi alle proposte in discussione

Art. 36 – Chiusura della discussione

Art. 37 – votazione delle proposte

CAPO III – VOTAZIONE E PROCESSI VERBALI

Art. 38 – Forme di votazione

Art. 39 – Votazione per appello nominale

Art. 40 – Controprova nel voto per alzata di mano

Art. 41 – Votazione a scrutinio segreto

Art. 42 – Esito delle votazioni

Art. 43 – Contestazione sull'esito delle votazioni

Art. 44 – Processi verbali

Art. 45 – Contenuto verbali delle deliberazioni

Art. 46 – Firma dei verbali

Art. 47 – Approvazione dei verbali

CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 48 – Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 49 – Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 50 – Elezione delle Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 51 – Sedute Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 52 – Funzioni Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 53 - Commissioni Speciali

CAPO V – INDENNITÀ

Art. 54 – Indennità per partecipazione alle sedute del Consiglio dell'Unione

Art. 55 – Indennità di partecipazione alle sedute delle Commissioni

Art. 55 Bis – Richiamo al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 – Entrata in vigore

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione, al fine di assicurare il suo regolare svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio allo Statuto dell'Unione e alle legislazione in materia

Art. 2 – Sede delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di norma, presso la sala del Consiglio del Comune di Correggio.
2. Il Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga presso la Sala del Consiglio di un altro dei cinque Comuni aderenti.

CAPO II CONSIGLIO DELL'UNIONE: IL PRESIDENTE

Art. 3 - Compiti e poteri

1. Il Presidente del Consiglio coincide con il Presidente dell'Unione e rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto, con criteri di imparzialità.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio dell'Unione e la Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Presidente provvede al funzionamento dell'Assemblea Consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e in particolare:
 - concede la facoltà di parlare;
 - garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni,
 - precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'Assemblea;
 - proclama il risultato delle votazioni;
 - ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta, per gravi motivi, sentiti i Capigruppo Consiliari;
 - garantisce il rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio;
 - tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni nei modi e mediante l'attivazione dei mezzi e degli strumenti previsti dallo Statuto e dal presente regolamento
 - designa, aperta la seduta, in funzione di scrutatori tre Consiglieri, dei quali almeno uno di minoranza con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

CAPO III GRUPPI CONSILIARI

Art. 4– Costituzione Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nel Consiglio dell'Unione si costituiscono in gruppi e designano i Capigruppo. Nella prima seduta del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunicano al Presidente il nome e la composizione del Gruppo nonché il consigliere designato al ruolo di Capogruppo. Un gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri. I Consiglieri che comunicano di non aderire ad un gruppo formato ai sensi del comma 1 del presente articolo, costituiscono il Gruppo Misto.
2. Il Consigliere che intenda cambiare Gruppo deve darne comunicazione scritta al Presidente; nel caso che intenda confluire in altro Gruppo già presente in Consiglio, deve allegare dichiarazione di accettazione da parte di tale Gruppo.
3. Ai capigruppo consiliari, deve essere trasmesso mensilmente, a cura del Segretario, l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta dell'Unione.

Art. 5 – Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede e dai Capigruppo consiliari; per ognuno dei suddetti componenti può essere indicato un membro supplente.
2. La Conferenza è convocata, con un preavviso di almeno 5 giorni, per esprimere pareri sul calendario dei lavori del Consiglio e sulla formulazione degli ordini del giorno e per valutare le proposte presentate dal Presidente e/o capigruppo consiliari almeno 10 giorni prima della data di convocazione del Consiglio.

Art. 5-bis – Modalità di esercizio del diritto di accesso e delle prerogative consiliari.

1. Ai sensi della legge 241 del 7.8.90 il Segretario, i Dirigenti ed i Capiservizio, nell'ambito delle proprie funzioni, rispondono alle richieste dei Consiglieri e dei Gruppi Consiliari.
2. I Gruppi Consiliari possono chiedere al Presidente l'uso di una sala della Sede dell'Unione al fine di tenere, senza presenza di terzi, riunioni preparatorie del Consiglio.
3. In deroga al comma precedente i Gruppi Consiliari possono estendere l'invito ad esperti dandone preventiva comunicazione al Presidente dell'Unione.
4. Ai Gruppi Consiliari vengono garantiti l'assistenza del personale e l'uso dei locali attrezzati per l'espletamento dell'attività consiliare, per la visione e lo studio degli atti consiliari, anche nella fase preparatoria.

CAPO IV I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

Art. 6 – Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge e dallo statuto.

Art. 7 – Iniziativa dei Consiglieri.

1. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazioni relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvo i casi in cui l'iniziativa sia, per legge, riservata ad altri organi.
2. I Consiglieri, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, per esplicitare le proprie funzioni, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 8 – Diritto all'informazione dei Consiglieri.

1. I diritti all'informazione dei Consiglieri di cui all'art. 14 dello Statuto sono garantiti dal Presidente.
2. La risposta alle istanze conoscitive, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può essere condizionata alla obbligatoria osservanza del segreto di ufficio.
3. La documentazione di fasi endoprocedimentali di procedimenti di competenza di dirigenti o altri organi diversi dal Consiglio o relativa a contenziosi in atto fra l'Unione e terzi interessati, richiesta in visione o in copia potrà essere motivatamente differita ad avvenuta conclusione del procedimento ovvero del contenzioso.
4. Il diritto di informazione attinente, direttamente o indirettamente, ogni questione che sia, per competenza, sottoposta all'esame e deliberazione del Consiglio è illimitato, salvo che la legge disponga altrimenti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle aziende o istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

Art. 9 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda al Presidente dell'Unione se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia prendendo alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente dell'Unione da uno o più Consiglieri, almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Presidente, in tal caso, è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta risposta scritta, il Presidente o l'Assessore risponde nella prima seduta utile e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'interrogazione medesima.
5. Il Consigliere può presentare interrogazioni urgenti. Dell'effettivo carattere di urgenza decide il Presidente, sentiti i Capigruppo. Se è riconosciuta l'urgenza la risposta, sussistendone le condizioni, può essere data anche immediatamente.

Art. 10 – Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni sono inserite dal Presidente nell'ordine del giorno del Consiglio immediatamente dopo le proposte di deliberazione. L'elenco delle interrogazioni a cui si intende dare risposta è comunicato agli interessati.
2. Le risposte verbali sono rese nel tempo massimo di minuti cinque.

3. Ciascun Consigliere interrogante può replicare, per dichiarare se sia soddisfatto o no, con un intervento di replica la cui durata non può eccedere i minuti 2 e nel caso di più interroganti, comunque, i cinque minuti complessivi.
4. L'assenza ingiustificata dell'unico interrogante o di tutti gli interroganti comporta la decadenza dell'interrogazione.
5. L'assenza giustificata dell'unico interrogante o di tutti gli interroganti comporta il rinvio dell'interrogazione alla seduta successiva.
6. E' comunque facoltà del Presidente dell'Unione fornire, nei casi di cui ai precedenti due punti, risposta scritta.
7. Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Presidente, su richiesta di un Capogruppo o di almeno tre consiglieri, decida di trasformarla in interrogazione con dibattito.

Art. 10-bis – Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda posta al Presidente dell'Unione circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente stesso o della Giunta dell'Unione.
2. L'interpellanza è presentata per iscritto al Presidente dai Consiglieri proponenti, almeno 10 giorni prima della seduta del Consiglio.
3. Il Presidente risponde nella prima seduta utile, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'interpellanza medesima.
4. Le interpellanze, in base all'ordine di presentazione, sono iscritte dal Presidente all'ordine del giorno del Consiglio dopo le proposte di deliberazione, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Art. 10-ter – Svolgimento delle interpellanze

1. L'unico Consigliere interpellante o il primo firmatario dei Consiglieri interpellanti, salvo diverso accordo fra i medesimi, ha diritto di illustrare l'interpellanza intervenendo per un tempo non superiore ai minuti cinque.
2. Dopo le dichiarazioni rese dal Presidente o da un Assessore, l'interpellante o gli interpellanti, ciascuno individualmente, hanno diritto di dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti esponendone le ragioni nel tempo massimo di due minuti, per complessivi massimo dieci minuti, in caso di dichiarazioni plurime.
3. L'assenza ingiustificata dell'unico interpellante o di tutti gli interpellanti comporta la decadenza dell'interpellanza.
4. L'assenza giustificata dell'unico interpellante o di tutti gli interpellanti comporta il rinvio della interpellanza alla successiva seduta.
5. E' facoltà del Presidente, nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, rispettivamente mantenere l'interpellanza rinviandone la trattazione alla successiva seduta e fornire una prima risposta salvo rinvio della trattazione esaustiva e del dibattito alla seduta successiva.
6. Qualora l'interpellante o gli interpellanti lo ritengano opportuno possono chiedere al Presidente la trasformazione dell'interpellanza in mozione, con iscrizione della stessa all'ordine del giorno della successiva seduta.

Art. 10-quater – Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente, con precedenza degli interpellanti sugli interroganti.

Art. 11 – Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri, volto a promuovere, in relazione alle proprie competenze, una deliberazione di indirizzo del Consiglio su un determinato argomento di contenuto amministrativo.
2. La mozione è presentata al Presidente dell'Unione. Qualora la presentazione avvenga nel corso di una seduta, il Presidente, accertato che la mozione abbia ad oggetto argomenti all'ordine del giorno, ne dispone l'immediata discussione.

Art. 12 – Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte di norma nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, purché presentate almeno 10 giorni prima della seduta.
2. La mozione è illustrata dall'unico Consigliere proponente o dal primo firmatario dei proponenti, salvo diverso accordo fra i medesimi, per un tempo non superiore a minuti cinque.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a minuti dieci, un consigliere per ogni Gruppo e il Presidente dell'Unione e gli Assessori. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i minuti cinque.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
5. Lo svolgimento delle mozioni precede quello delle interpellanze.
6. Le mozioni, in base all'ordine di presentazione, sono iscritte dal Presidente all'ordine del giorno del Consiglio dopo le proposte di deliberazione, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo.

Art. 12-bis – Emendamenti alle mozioni.

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 12-ter – Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi in votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 13 – Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe in votazione nel loro complesso, dopo la votazione degli emendamenti.
2. E' possibile – con il consenso dei Consiglieri proponenti – votare una mozione per parti, anche su richiesta di un solo Consigliere.

TITOLO II° FUNZIONAMENTO

CAPO I CONVOCAZIONE CONSIGLIO

Art. 14 – Competenza

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci.
2. Il Consiglio è normalmente convocato in seduta ordinaria per l'adozione degli atti di sua competenza, relativamente all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo
3. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria per l'adozione degli altri atti di sua competenza
4. Il Presidente, sentiti i Capigruppo, può convocare d'urgenza il Consiglio dell'Unione, qualora sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.

Art. 15 – Modalità di convocazione

1. La consegna delle convocazioni deve risultare da dichiarazione di un messo comunale. La detta dichiarazione deve essere resa dal messo comunale anche se negativa. I Consiglieri non residenti, ai fini della convocazione e dell'invio di ogni altro atto, documento o comunicazione pertinente alla carica, possono eleggere apposito domicilio sul territorio comunale, comunicandolo in forma scritta al Presidente. In carenza di detta opzione il Presidente provvede ai succitati adempimenti a mezzo raccomandata A.R. postale presso il domicilio anagrafico del Consigliere ovvero, in alternativa e su richiesta scritta del Consigliere stesso, a mezzo fax o altra telecomunicazione purchè registrabile in copia agli atti. Le succitate modalità anche opzionali integrano ad ogni effetto quelle ordinarie e, ad ogni effetto, costituiscono valido assolvimento degli obblighi di consegna degli avvisi di convocazione. L'avviso può essere, su richiesta del Consigliere, trasmesso anche per via telematica.
2. L'avviso di convocazione, congiuntamente all'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri con le modalità succitate almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza, ovvero, nei casi di urgenza di cui al precedente art. 14, comma 4, almeno ventiquattro ore prima.

Art. 16 – Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente, di norma in conformità alle decisioni della Conferenza dei Capigruppo all'uopo convocata. Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio salve le eccezioni di cui al successivo art. 22 comma 1.
2. Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta ordinaria, ovvero, nei casi di cui al precedente art. 14, comma 3

Art. 17 – Numero legale

1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la maggioranza assoluta dei componenti ad esso assegnati; alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri, salve le eccezioni previste dalla Legge e dallo Statuto.
2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 18 – Calcolo del numero legale

1. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza stessa.

Art. 19 – Seduta deserta per mancanza del numero legale

1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 20 – Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati all'art. 15 del presente regolamento.
3. Quando però l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva di seconda convocazione, per il caso che rendasi necessario, l'avviso per questa ultima seduta è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla precedente.

Art. 21 – Ordine del giorno, pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'Albo dell'Unione nei cinque giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario è responsabile che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo dell'Unione almeno 24 ore prima della riunione.
3. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi – viene inviata a cura della segreteria assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Revisore dei Conti;
 - ai Dirigenti
 - agli Organi di Informazione locale e/o mediante pubblicazione sul sito web dell'Unione.
 - ai Comuni membri dell'Unione che provvederanno all'affissione nella relativa bacheca comunale

CAPO II

DISCIPLINA E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 22 - Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno – fatto personale

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo ovvero, trattandosi di atti aventi contenuto amministrativo, sia presente in Consiglio la totalità dei componenti ad esso assegnati ed il relativo inserimento nell'ordine del giorno venga approvato con l'unanimità dei consensi.
2. Il Presidente dell'Unione può fare comunicazioni su fatti e circostanze che ritenga opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.
3. Ciascun Consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi, di durata non superiore a un minuto, su argomenti non all'ordine del giorno che non abbiano contenuto amministrativo, oppure per fatto personale, quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro Consigliere, ovvero quando ritenga che altro membro del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.
4. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola.
5. Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

Art. 23 – Interventi di soggetti non Consiglieri

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare il Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti a svolgere relazioni o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Unione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Su invito del Presidente per decisione della Conferenza dei Capigruppo possono partecipare al Consiglio con diritto di intervento:
 - i rappresentanti di aziende, enti, associazioni, imprese, interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 24 – Astensione obbligatoria

1. Il Presidente e i Consiglieri, ai sensi dell'art. 78, comma 2° del TUEL di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m., devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, con la sola eccezione delle deliberazioni aventi contenuto normativo o generale non immediatamente e non direttamente correlato a specifici interessi del Presidente, dei Consiglieri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. Il Presidente e i Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario che lo comunica al Consiglio e dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 25 – Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione all'ordine del giorno, indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente regolamento. In particolare dà facoltà di parlare sui singoli argomenti, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, annuncia il risultato delle votazioni.
2. L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere, se questa non incontra opposizione. In caso di opposizione la proposta di modifica, sentiti i motivi, è messa immediatamente in votazione ed approvata se accoglie il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta del Presidente o di un Consigliere, per essere proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, in successiva seduta.

Art. 26 – Poteri di polizia del Presidente

1. Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, la osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Nel caso in cui i requisiti necessari per lo svolgimento regolare della seduta, previsti nel comma 1, non fossero rispettati, il Presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Art. 27 – Contegno del pubblico in aula

1. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico, devono restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, agli agenti di P.M. ed al personale addetto al servizio, potrà – a seconda delle esigenze delle materie in discussione – essere ammessa la presenza di determinati funzionari e di qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.
3. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo in tal caso immediatamente a disposizione dell'autorità di Pubblica Sicurezza.
4. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il Presidente può ordinare lo sgombrò della sala.

Art. 28 – Divieto ai Consiglieri di turbare l'ordine

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
2. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola sull'argomento in discussione.

3. Nella ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

Art. 29 – Sedute pubbliche, segrete e aperte

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.
3. Il Consiglio dell'Unione straordinariamente può essere convocato in forma aperta ai cittadini.

Art. 30 - Apertura della seduta

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale. Il Consigliere arrivato in ritardo si computa, per il numero legale, dal momento in cui è entrato nella sala dell'adunanza. Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare se il Consiglio sia in numero legale, a meno che ciò non sia richiesto dagli Scrutatori o da un o più Consiglieri. Qualora venga accertato che è venuto a mancare il numero legale, gli argomenti ancora da trattare vengono rinviati ad altra adunanza che, per gli argomenti stessi, sarà dichiarata dal Presidente di seconda convocazione a meno che non sia prescritta, per disposizione statutaria o di legge, una maggioranza qualificata.
2. La verifica non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
3. Dopo l'appello nominale, il Presidente dichiara aperta la seduta.
4. Il Presidente, aperta la seduta, designa in funzione di scrutatori tre Consiglieri, dei quali almeno uno di minoranza con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Art. 31 – Disciplina della discussione

1. I Consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
3. Gli interventi nella discussione sono di norma contenuti nel tempo di dieci minuti complessivi. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i venti minuti per la discussione sulle linee generali di regolamenti, sessioni di bilancio e modifiche statutarie. I sopradetti tempi – in caso di più interventi – sono vincolanti per i Gruppi Consiliari.
4. In occasione di trattazione di oggetti di particolare rilevanza, il Presidente, sentiti i Capigruppo, può consentire deroghe al disposto dal comma precedente.
5. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, salvo per un richiamo al regolamento da parte del Presidente.
6. Il discorso deve riguardare unicamente la materia in esame.
7. Se il Presidente ha richiamato due volte il Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, può interdirlgli la parola in questa discussione. In tale caso il Consigliere può appellarsi al Consiglio, che procede ad immediata decisione, senza discussione.

Art. 32 – Interventi per richiamo al regolamento

1. Ogni Consigliere può fare in qualsiasi momento interventi per un richiamo al regolamento od all'ordine della votazione.
2. Il Presidente concederà la parola soltanto ad un oratore per opporsi all'assunto espresso dal richiamante.
3. L'argomento, oggetto del richiamo, dovrà essere messo in votazione.

Art. 33 – Deposito degli atti

1. Le proposte sottoposte a deliberazione devono essere depositate almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta ordinaria, ovvero, nei casi di cui al precedente art. 14, comma 3 presso la Segreteria dell'Unione con tutti i documenti necessari per poter essere esaminate.
2. Nei casi di urgenza vale il termine di ventiquattro ore.
3. Ogni Consigliere può ottenere copia di bozza della proposta da sottoporre al Consiglio.

Art. 34 – Relazione sulle proposte, questione pregiudiziale, domanda di sospensione e controproposte

1. Quando si debba trattare una proposta, il Presidente dà o fa dare lettura della relazione della Giunta o del Consigliere proponente, dopo di che sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri nell'ordine di iscrizione.
2. La relazione della Giunta o del Consigliere proponente può essere data per letta, su proposta del Presidente purchè nessuno dei presenti muova opposizione.
3. Se è presentata una proposta pregiudiziale o sospensiva, è data la parola ad un oratore contrario alla proposta, indi si addiverrà ai voti.
4. Le sospensioni di seduta del Consiglio possono essere di norma di trenta minuti ed essere definite nel limite massimo di sessanta minuti per volta. Le sospensioni di seduta, se reiterate, non possono oltrepassare il limite di due ore a seduta, pena l'aggiornamento della seduta a data da destinarsi, salvo diverso accordo della Conferenza dei Capigruppo
5. Le controproposte, quelle, cioè, che non hanno carattere di emendamento alla proposta in discussione, ma che ne costituiscono una alternativa, debbono essere portate a conoscenza dei Consiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono.

Art. 35 – Ordine del giorno ed emendamento relativi alle proposte in discussione

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere ordini del giorno concernenti l'argomento. Tali ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.
2. Gli ordini del giorno devono essere redatti per iscritto, firmati e depositi sul banco del Presidente, il quale ne dà lettura.
3. Ciascun Consigliere ha diritto altresì di presentare in ogni momento della discussione emendamenti alla proposta che verranno discussi secondo l'ordine di presentazione. Di norma tali emendamenti devono essere presentati in forma scritta e consegnati, in copia, a tutti i Consiglieri presenti.

4. Il proponente può rinunciare al suo ordine del giorno o al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
5. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Dirigente competente o suo delegato, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle proprie competenze. Su richiesta del Dirigente competente o suo delegato, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della deliberazione viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno ovvero a successiva seduta.

Art. 36 – Chiusura della discussione

1. Durante la trattazione di un argomento, quando nessun altro Consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione, con l'effetto di precludere ulteriori interventi comunque motivati.

Art. 37 – Votazione delle proposte

1. Dichiarata chiusa la discussione generale, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto. Il tempo per queste dichiarazioni sarà di norma contenuto in tre minuti.
2. Si procede quindi alla votazione.
3. La votazione si fa su ogni singola proposta ed, eventualmente, sugli emendamenti presentati. In questo caso ha la precedenza la votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi, cui segue la votazione sugli emendamenti modificativi ed aggiuntivi.
4. Ove trattasi di proposta composta da diversi articoli o capitoli o voci si procederà alla votazione separatamente per articoli, capitoli o voci e, quindi, ad una votazione finale della proposta stessa nella sua globalità e nel testo approvato per parti. Su proposta del Presidente e ove nessun Consigliere vi si opponga il Consiglio può però procedere direttamente alla votazione della proposta nella sua globalità.
5. Durante e dopo la votazione nessuno può prendere la parola.

CAPO III– VOTAZIONE E PROCESSI VERBALI

Art. 38 – Forme di votazione

1. I Consiglieri votano, di norma, per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si svolgono a scrutinio segreto.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo i casi di maggioranze qualificate previste dalla legge o dallo Statuto.
4. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
5. Se una proposta riporta un uguale numero di voti favorevoli e contrari sulla stessa non potrà essere reiterata seduta stante la votazione e l'oggetto relativo potrà essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

Art. 39 – Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che la domandino almeno cinque Consiglieri.
2. Per questa votazione il Presidente indica il significato del “sì” e del “no”; il Segretario fa l'appello, annota i voti. Il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 40 – Controprova nel voto per alzata di mano

1. Il voto per alzata di mano, è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda, immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad altro oggetto.
2. Il Presidente e gli Scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale ovvero per divisione.

Art. 41 – votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede rispettivamente per il voto favorevole e per il voto contrario.
2. Lo spoglio delle schede è fatto dagli Scrutatori.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
4. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art. 42 – Esito delle votazioni

1. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza dei tre Scrutatori, proclama l'esito.
2. Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Art. 43 – Contestazione sull'esito delle votazioni

1. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro Consigliere per opporvisi.

Art. 44 – Processi verbali

1. Alle adunanze del Consiglio partecipa il Segretario Generale o, in caso di impedimento o assenza di questi, un Dirigente appositamente delegato dal Segretario.
2. Il Segretario o il Dirigente delegato che lo sostituisce, redige i processi verbali delle adunanze che devono contenere il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, i nomi dei Consiglieri intervenuti nel corso della discussione.
3. Per ogni seduta consiliare saranno conservate agli atti in modo ordinato le registrazioni degli interventi e delle discussioni.
4. Ogni Consigliere ha diritto di richiedere copia dei nastri di registrazione riferita a un argomento all'ordine del giorno trattato dal Consiglio Comunale.
5. Ogni Consigliere ha altresì diritto di richiedere che la trascrizione del dibattito riferita ad un argomento all'ordine del giorno venga inserita nella deliberazione.

6. Il Segretario o il Dirigente delegato, nel partecipare alle adunanze del Consiglio e nell'esercitare le sue funzioni, può richiedere al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 45 – Contenuto verbali delle deliberazioni

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.
2. Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.
3. Se le deliberazioni concernono questioni di persone, dal verbale deve anche constare che si è pure deliberato in seduta segreta.
4. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere le rettificazioni che risultassero necessarie. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite alcune dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri.

Art. 46 – Firma dei verbali

1. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario o dal Dirigente delegato che abbiano effettivamente partecipato alla seduta in sua vece.

Art. 47 – Approvazione dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze consiliari saranno letti ed approvati dal Consiglio nella seduta successiva. In detta seduta ogni Consigliere potrà richiedere di apportare ai verbali stessi quelle rettifiche che considera necessarie a meglio chiarire e interpretare le dichiarazioni dallo stesso rese.
2. Qualora si appalesi, al riguardo, disaccordo, deciderà – limitatamente ai punti controversi – il Consiglio.
3. Al fine di scongiurare il verificarsi dell'eventuale disaccordo, di ogni adunanza consiliare tutta la discussione verrà riportata su apposito nastro magnetico. A tale fonte potrà accedere ogni Consigliere per tutto il periodo intercorrente tra la seduta di cui è riportata la discussione e quella in cui il verbale relativo verrà approvato. Dopo questa ultima seduta il Presidente dell'Unione disporrà per il riutilizzo degli stessi e per quelli che riportano la discussione su fatti di rilevante interesse e non a contenuto amministrativo, la conservazione presso la segreteria.
4. In sede di approvazione i verbali, su proposta del Presidente, e senza che nessun Consigliere vi si opponga, potranno essere dati per letti.

CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 48 – Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono organismi interni del Consiglio dell'Unione e corrispondono alle seguenti due aree di intervento:
 - servizi sociali – sicurezza sociale;
 - bilancio e programmazione finanziaria – organizzazione del personale.

Art. 49 – Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Ciascuna Commissione Consiliare Permanente, fatta salva l'applicazione del criterio proporzionale di legge, è composta da almeno un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice-Presidente, nominati dal Consiglio.
2. Per ogni membro effettivo può essere anche indicato un membro supplente.

Art. 50 – Elezione delle Commissioni Consiliari Permanenti

1. Entro due mesi dall'insediamento del Consiglio, i Capigruppo trasmettono al Presidente i nominativi dei propri rappresentanti designati nelle Commissioni Consiliari permanenti, nel numero spettante in base all'articolo precedente.
2. Il Presidente provvede a porre all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'elezione delle Commissioni Consiliari permanenti.
3. Il Consiglio, distintamente per ciascuna commissione, procede all'elezione mediante unica votazione palese delle proposte di nominativi designati ivi compresi il Presidente e il Vice-Presidente
4. Le Commissioni Consiliari permanenti restano in carica e vengono rinnovate con la stessa cadenza del Consiglio.
5. E' data facoltà ai Gruppi Consiliari di sostituire i propri rappresentanti. In tale evenienza e per le altre sostituzioni comunque motivate che si rendessero necessarie, si procede con le stesse modalità di cui al precedente punto 3.
6. In sede di prima applicazione, l'elezione delle commissioni avviene nel primo Consiglio utile dopo l'approvazione del presente Regolamento

Art. 51 – Sedute Commissioni Consiliari Permanenti

1. Alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti sono invitati permanentemente gli Assessori competenti.
2. Alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti possono partecipare, su invito delle Commissioni stesse, i soggetti indicati al 4° comma dell'art. 16 bis dello Statuto.
3. Le Commissioni Consiliari permanenti possono procedere ad udienze conoscitive.
4. Le Commissioni Consiliari permanenti, si riuniscono in seduta pubblica. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta quando la trattazione dell'oggetto assume un rilievo personale, esclusa la materia relativa alle nomine.
5. Le Commissioni Consiliari permanenti vengono convocate dal presidente mediante comunicazione scritta, contenente l'elencazione degli argomenti da trattare, da inviare ai commissari almeno due giorni prima della data fissata per la seduta.
6. Le Commissioni Consiliari permanenti devono essere convocate su richiesta dell'Assessore competente entro 10 giorni per gli atti più importanti da sottoporre all'approvazione del Consiglio ed entro 7 giorni qualora la convocazione venga richiesta anche dai componenti di un solo Gruppo Consiliare con proposta motivata.

Art. 52 – Funzioni Commissioni Consiliari Permanenti

1. Le Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito:
 - di esaminare ed approfondire, in sede referente, questioni di interesse dell'Amministrazione loro demandate dal Consiglio o dalla Giunta o dal Presidente o dalla Conferenza dei Capigruppo;
 - di assumere diretta conoscenza dell'andamento e delle questioni concernenti enti, aziende, consorzi, società ed altre forme associative a cui l'Unione è interessata;
 - di svolgere di propria iniziativa un esame su materie ed argomenti che ritengono di particolare interesse per la cittadinanza;
 - di proporre la costituzione di commissioni particolari su problemi specifici, limitate nel tempo.
2. Ogni Commissione Consiliare permanente tramite il suo Presidente può proporre al Presidente dell'Unione di inserire all'ordine del giorno del Consiglio oggetti di cui ai precedenti punti.

Art. 53–Commissioni Speciali

1. Le Commissioni Speciali sono costituite con componenti della Giunta Unione, rappresentanti dei Gruppi Consiliari, anche non Consiglieri dell'Unione e rappresentanti dell'associazionismo.
2. La Commissione Speciale è presieduta da un Consigliere dell'Unione il quale è eletto dal Consiglio.
3. Compiti, durata, modalità di convocazione, di funzionamento, di votazione sono stabiliti dal Consiglio con l'atto deliberativo di istituzione della stessa.

CAPO V - INDENNITA'

Art. 54 – Indennità per partecipazione alle sedute del Consiglio dell'Unione

1. A tutti i Consiglieri dell'Unione è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio.
La misura di tale indennità di presenza è determinata dal Consiglio. Tale indennità non è dovuta agli amministratori ai quali è corrisposta l'indennità di carica.

Art. 55 – Indennità di partecipazione alle sedute delle Commissioni.

1. Ai componenti le Commissioni Consiliari permanenti che non percepiscono indennità di carica è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione a sedute di commissione nella misura pari all'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio dell'Unione.
2. La suddetta indennità sarà corrisposta ai membri effettivi e, solo in assenza di questi, ai relativi membri supplenti. Per le eventuali Commissioni Speciali l'indennità di presenza sarà – se del caso – di volta in volta fissata dal Consiglio dell'Unione e comunque in misura non superiore a quella fissata per la partecipazione alle sedute del Consiglio dell'Unione.

L'indennità di presenza non è dovuta agli amministratori ai quali è corrisposta l'indennità di carica. L'indennità di presenza non è cumulabile nell'ambito della medesima giornata.

Art. 55 Bis –Richiamo al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

1. In ogni caso si rimanda all'art. 84 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgl. 267/2000.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56– Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione